

L'incontro del 16 aprile 2021 Benessere animale, scienza e giurisdizione Dall'*Animal Welfare* alla *Global Animal Law*

Le ragioni dell'incontro

Ferdinando Albisinni e Mariachiara Tallacchini

L'idea dell'incontro, organizzato dall'AIDA nell'aprile 2021, è nata dalla sentenza della Corte di giustizia in tema di macellazione rituale, pronunciata nel dicembre del 2020.

Nell'arco di pochi mesi sono state pubblicate altre due rilevanti decisioni: una del Consiglio di Stato sulla sperimentazione medica sugli animali, ed una della Corte di Cassazione penale sulle modalità con cui va praticata la caccia.

Sicché, in un breve lasso di tempo, tre Giudici supremi di diversi ordinamenti e giurisdizioni sono stati chiamati a decidere sul rapporto che abbiamo (o che dovremmo avere), come esseri umani, con gli altri organismi viventi.

Il richiamo nel titolo alla *Scienza* ed alla *Giurisdizione* intende sottolineare il ruolo assegnato alle valutazioni scientifiche nell'ambito delle decisioni giudiziali (si v. in punto sia la sentenza del CdS che quella della Corte di giustizia), al fine di aprire una riflessione a più voci, e secondo differenziate prospettive, su temi di crescente rilievo anche nella vita quotidiana, come confermato da ulteriori decisioni, fra cui quella del 17 marzo 2021 della Corte di giustizia, che ha dichiarato illegittima una normativa nazionale, che consentiva l'impiego del vischio per la cattura di uccelli selvatici.

Stiamo dunque vivendo una stagione nella quale il tema del *benessere animale* è sempre più al centro della riflessione in sede giurisdizionale, secondo una pluralità di profili, che comprendono l'ambito delle scelte alimentari (si v. le numerose decisioni in tema di scelte per diete vegetariane o vegane, nelle istituzioni scolastiche, nelle prigioni, nelle famiglie, ed anche nell'ambito dei rapporti di lavoro), ma che non si esauriscono all'interno del rapporto con il cibo e delle modalità di acquisizione di questo, dalla caccia alle tecniche di macellazione o di nutrizione degli animali di allevamento.

Nell'incontro è emerso anzitutto un diffuso consenso sull'esigenza di una riflessione condivisa sui temi (non necessariamente omogenei), abitualmente collocati nella formula di "*animal welfare*", ma che oggi riportano alla più ampia e comprensiva formula di "*animal law*".

Tale riflessione, che investe una pluralità di ambiti di ricerca, comporta per sua natura – come è stato posto in rilievo da tutti i relatori – la necessità di tentare di articolare nuovi modelli e nuove categorie. Ricordiamo – a titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza – le notazioni di chi ha sottolineato che gli animali non parlano ma comunque comunicano, ed ha posto in rilievo come la tradizionale individuazione del "soggetto di diritti" appare oggi suscettibile di differenziate letture; sicché la riflessione su questi temi si colloca all'interno delle ricerche sulla democrazia della conoscenza e sul doveroso rilievo di una dimensione etica complessivamente intesa. Non è dunque sufficiente fermarsi alle tecniche di macellazione od alla regolazione della caccia, e così a questioni esplicitamente riconducibili agli ambiti tematici del diritto agrario e del diritto alimentare, ma occorre piuttosto tener conto di categorie unitarie che comprendono gli animali "*di affezione*" e quelli destinati alla sperimentazione. D'altro canto le stesse categorie di *specismo* ed *antispecismo* inducono a riflessioni diverse

rispetto al passato.

Le ricerche degli studiosi di altri ordinamenti in tema di *Global Animal Law*, anch'esse richiamate nel corso dell'incontro del 16 aprile e nelle conversazioni successive, offrono sollecitazioni importanti in questo senso, e confermano il rilievo di una *dimensione storico-comparativa della ricerca*, consapevole delle acquisizioni della *Scienza*, e nel medesimo tempo consapevole che alcune categorie e qualificazioni giuridiche tradizionali possono risultare inadeguate rispetto a quanto va emergendo (si pensi, ad esempio, al diffuso consenso circa l'inadeguatezza della formula introdotta nel codice penale dalla legge n. 189/2004 sui «*delitti contro il sentimento per gli animali*»), e che occorra pensare ad un ambito, che provi a raccordare in una dimensione sistematica tutto ciò che attiene alle *Scienze della vita*, tenendo conto dell'impatto delle nuove regolazioni, talvolta originate muovendo da presupposti, bisogni, basi giuridiche, e finalità, tra loro assai diverse.

Nella prospettiva dell'agrarista ciò induce a riflettere sugli stessi confini della materia, che già con la riforma dei Decreti di orientamento del 2001 si è mossa – come è noto – a considerare attività agricola la “*cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale*”.

In altre parole, ci sembra che le recenti riforme e decisioni giudiziali inducano a riflettere in modo unitario su un *diritto della vita*, che non comprende solo il diritto agrario, il diritto alimentare, e il diritto ambientale tradizionalmente intesi, ma che in modo trasversale comprende regole che investono – fra l'altro – anche gli animali utilizzati per sperimentazioni scientifiche e gli animali che vivono con noi e nelle nostre case.

Le novità, regolatorie e giurisprudenziali, che si vanno manifestando con crescente frequenza e rilevanza, possono incidere – oltre che su definizioni generali e fondanti, quali quelle legate alla soggettività – sulla stessa individuazione degli ambiti di ricerca.

Nella prospettiva di una riflessione su scienza, diritto e democrazia, i molteplici percorsi, filosofici, scientifici e giuridici, non sempre collegati, che hanno contribuito a una vera rivoluzione nel trattamento degli animali non-umani e nelle relazioni tra umani e non-umani, devono essere finalmente accostati nella prospettiva delle contemporanee “*società democratiche della conoscenza*”: società che riconoscono come proprie le regole informate alle migliori conoscenze disponibili e al dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini.